



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento (**comma 7**).

Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento).

Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (**comma 1**).

A tal fine, ai sensi del **comma 2**, tra il 15 e 20 settembre p.v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 settembre p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

- a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
 - alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
 - al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco ai sensi del **comma 4**:

- a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- b) entro e non oltre il 24 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:
 - la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
 - il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.